

## Prassi da seguire per la compilazione del formulario «Registrazione delle ore di lavoro» durante il periodo di lavoro ridotto

Durante il periodo di lavoro ridotto occorre registrare le ore effettuate e tutte le assenze quali giorni di riposo, giorni festivi, giorni di vacanza, giorni di malattia e infortunio, servizio militare ecc.

### Registrazione in caso di lavoro ridotto:

Sin dall'inizio del periodo di lavoro ridotto, utilizzate un nuovo formulario per ciascuno dei collaboratori toccati dal provvedimento. Se il lavoro ridotto inizia ad esempio il 16 marzo 2020, soltanto le registrazioni a partire da tale data devono essere iscritte nel nuovo modulo. I saldi preesistenti delle varie voci dovranno essere riportati soltanto dopo la fine del lavoro ridotto. Le ore in ammanco non devono essere riportate, a meno che non risalgano al periodo precedente il lavoro ridotto.

L'orario di lavoro settimanale convenuto deve essere registrato con il tasso di occupazione già previsto dal contratto.

Per poter calcolare correttamente l'orario convenuto durante il periodo di conteggio, i giorni di lavoro devono essere registrati con la lettera «L» e i giorni di riposo con la lettera «X». In caso di chiusura totale dell'azienda devono essere iscritti in media 4 giorni di riposo ogni 14 giorni. Se l'azienda continua parzialmente la propria attività, devono essere registrati soltanto i giorni di riposo effettivamente goduti.

Compilazione delle caselle: nella metà superiore della casella, iscrivere «L» e nella metà inferiore «0:00» (se il collaboratore non lavora), oppure, se l'azienda fornisce ancora prestazioni, le ore di lavoro effettivamente prestate. La perdita in ore da dichiarare alla cassa disoccupazione corrisponde alle ore in ammanco.

### Esempio: lavoro ridotto a partire dal 16 marzo 2020 senza attività

Controllo dell'orario di lavoro CCNL (Art. 15 e art. 21)		Anno*														Azienda*				Orario di lavoro effettivo	Orario lavorativo teorico art. 21 CCNL	Orario effettuato in +/-	Ore supplementari indennizzate art. 15 CCNL	Riposi fatti	Riposi di diritto art. 18 CCNL																															
		Collaboratore*														Data d'entrata*		Data d'uscita*								Durata settimanale lavorativa*	42.00																													
Giorni	Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Saldo ore anno precedente		Saldo anno precedente																					
	1																																	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00																	
	2																																	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00																	
	3																L	L	L	L	L	X	X	X	L	L	L	L	X	X	L	L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	96.00	-96.00		4.50	4.57
	4	L	L	L	X	X	L	L	L	L	L	X	X	L	L	L	L	X	X	L	L	L	X	L	X	X	L	L	L	L		0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	-180.00		8.50	8.57

Esempio: lavoro ridotto parziale a partire dal 16 marzo 2020

Controllo dell'orario di lavoro CCNL (Art. 15 e art. 21)		Anno*																Azienda*																Orario di lavoro effettivo	Orario lavorativo teorico art. 21 CCNL	Orario effettuato in +/-	Ore supplementari indennizzate art. 15 CCNL	Riposi fatti	Riposi di diritto art. 16 CCNL		
		Collaboratore*																Data d'entrata*		Data d'uscita*		Durata settimanale lavorativa*		42.00																	
Giorni	Mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Saldo ore anno precedente		Saldo anno precedente						
1																																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2																																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3																L	L	L	L	L	X	X	X	X	L	L	L	L	X	X	L	L	40.50	96.00	-55.50		4.50	4.57			
																04.00	05.00	03.00	05.00	02.30	X	X	00.00	02.00	04.00	06.00	03.00	X	X	03.30	02.30										
4		L	L	L	X	X	L	L	L	L	X	X	L	L	L	L	L	X	X	L	L	L	X	L	X	X	L	L	L	L			42.25	180.00	-137.75		8.50	8.57			
		00.00	04.15	00.00	X	X	03.30	04.15	03.30	00.00	00.00	X	X	04.15	03.30	00.00	03.30	00.00	X	X	03.30	04.15	00.00	00.00	00.00	X	X	03.30	04.15	00.00	00.00										

Non appena il periodo di lavoro ridotto sarà terminato, si potranno riportare i saldi dei mesi precedenti cominciando ancora una volta da capo un nuovo modulo. Le ore in ammanco accumulate durante il periodo di lavoro ridotto non dovranno essere riportate, perché non dovranno essere elaborate.

**Osservazioni:**

Lo smaltimento delle ore supplementari non è un presupposto del lavoro ridotto. Tuttavia, se l'azienda volesse smaltire ore supplementari prima del lavoro ridotto, tali ore dovrebbero essere pagate con il salario al 100%. Le ore supplementari smaltite non devono essere dichiarate alla cassa disoccupazione come ore perse. In tal caso, nella registrazione del tempo di lavoro per il collaboratore in questione il periodo di lavoro ridotto deve iniziare soltanto dopo la riduzione delle ore supplementari.